

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 24.7.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 luglio 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 363 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TEHE OLAWALE MUHAMED), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Con tempestivo reclamo, la Società GS Boca Barco ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 14.11.2017, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta del premio di preparazione ex art. 96 NOIF da essa reclamante richiesto per la stagione 2014-2015, quale unica Società, alla Società Empoli FC, in seguito al tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Tehe Olawale Muhamed per la stagione successiva.

Assume la reclamante Società che la Commissione Premi sarebbe incorsa in una errata ed illegittima interpretazione dell'art. 96, comma 2, NOIF, laddove ha interpretato letteralmente il presupposto dell'intera stagione sportiva, mentre avrebbe dovuto essere interpretato quale unicità del tesseramento per una unica Società.

A sostegno cita e produce precedenti pronunce di questo Tribunale Federale nonché la decisione n. 27/2014 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, investita per l'annullamento della delibera dell'allora CVE, con la quale era stato respinto il reclamo proposto dal Novara Calcio avverso la decisione della CPP che l'aveva condannata al pagamento del premio di preparazione richiesto dalla Società Mariano Keller.

Deduce, infine, che il ritardo nel tesseramento, avvenuto il 19 gennaio 2015, è ascrivibile solo alle lungaggini burocratiche essendo stata la pratica iniziata sin dal 24 novembre 2014.

La reclamante Società chiede, pertanto, l'annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di preparazione dovutole per il calciatore riferito alla stagione sportiva 2014 – 2015.

Con tempestive controdeduzioni la Società Empoli FC contesta l'impugnativa rilevando l'erroneità degli assunti di controparte, e precisando che le decisioni invocate, lungi dal rappresentare una conferma della tesi della reclamante, in realtà la smentiscono.

A riguardo richiama il principio più volte espresso da Questo Tribunale, confermato peraltro dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva con la decisione citata dalla reclamante, e cioè che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore. Presupposto che, visto le date, le partite di campionato disputate e la mancata preparazione estiva, nella fattispecie in esame difetterebbe.

In relazione poi alla dedotta imputazione del ritardo nel tesseramento a questioni solo di carattere burocratico, la resistente ne rileva preliminarmente il difetto di prova ed, in ogni caso, le ritiene ascrivibili solo alla Società reclamante.

La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata.

Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata, per la prima volta, trattata alla presenza dei legali delle due Società nella riunione del 26 marzo 2018.

Con ordinanza del 26 marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale, verificato il mancato deposito del tesserino dell'atleta ma soltanto di un documento in copia conforme rilasciato dal C.R. Emilia Romagna –LND Delegazione di Reggio Emilia – come allegato al ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, richiedeva il deposito, entro giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza, del cartellino. Tale richiesta, per puro errore materiale, veniva rivolta alla resistente Società Empoli Calcio, per cui in data 14 maggio 2018 il Tribunale adito emetteva una nuova ordinanza con la quale, a parziale modifica di quella precedente, la stessa veniva reiterata nei confronti della reclamante Società Boca Barco.

Quest'ultima, con nota di deposito del 7 giugno 2018, asserendo lo smarrimento del tesserino, provvedeva a depositare documentazione equipollente.

La trattazione della vertenza veniva, pertanto, fissata per la riunione del 24 luglio 2018 nella quale è stata decisa.

Fermo rimanendo l'obbligo imposto dal dettato normativo (art. 96 comma 3, NOIF) che statuisce che al ricorso inoltrato alla Commissione Premi vadano allegati a pena di inammissibilità anche il cartellino del calciatore, per cui, solo ove vi sia una comprata oggettiva impossibilità a ciò, lo stesso possa essere sostituito da una copia conforme o da documentazione ritenuta equipollente, il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato.

Invero, dall'esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 19 gennaio 2015 cioè, sostanzialmente, oltre a metà dall'inizio del relativo campionato di categoria e rimane tesserato con la medesima Società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo di poco superiore a 6 mesi.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti –

un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali.

In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza.

Nella fattispecie in esame non può mettersi in dubbio che il calciatore sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato solo in data 19 gennaio 2015 con vincolo annuale, né risulta dalla reclamante provato che il calciatore abbia in alcun modo svolto effettivamente attività, anche di allenamento, prima di tale data, per cui, non risulta perfezionatosi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ ASD MANOPPELLO ARABONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CHIETI FC 1922 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 609 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORRONE DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Con reclamo del 10.04.2018, la ASD Manoppello Arabona ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8/E del 22.03.2018, e comunicata in data 5.04.2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD Chieti FC 1922 ed €245,70 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Manoppello Arabona ha contestato la falsa applicazione dell'art. 96 NOIF, rilevando come, a suo avviso, stante l'avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Manoppello Arabona nelle due stagioni precedenti l'assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2015/2016 e stagione 2016/2017), la ASD Chieti FC 1992 non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Daniele Morrone in qualità di "unica", bensì esclusivamente con riferimento alla stagione sportiva 2014/2015.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Chieti FC 1992, il reclamo veniva deciso all'udienza del 24 luglio 2018.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Si rileva, infatti, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Daniele Morrone è stato tesserato per la ASD Manoppello Arabona con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la ASD Chieti FC 1922 ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Manoppello Arabona, la ASD Chieti FC 1922 deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Manoppello Arabona e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

3) RECLAMO N°. 150 DELLA SOCIETÀ AC BRESSANA 1918 ASD CONTRO LA SOCIETÀ GSD GIOVANILE LUNGAVILLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORONI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Con reclamo notificato in data 13.04.2018, la Società AC Bressana 1918 ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera, pubblicata sul C.U. n. 8/E del 22.03.2018, e comunicata in data 07.04.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società GSD Giovanile Lungavilla degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione, relativi al calciatore Moroni Luca, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio, ed € 245,70 a titolo di penale.

La AC Bressana 1918 ASD, a fondamento del proprio gravame, deduceva – in via principale – di non aver mai ricevuto una richiesta stragiudiziale di pagamento; ed – in subordine – contestava il *quantum*, considerando la controparte non l'unica Società titolare del vincolo annuale, bensì la penultima, in quanto il calciatore era stato tesserato dalla stessa appellante con vincolo annuale nella stagione sportiva 2016/17, prima di essere dalla stessa tesserato con vincolo pluriennale nella stagione successiva 2017/18.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa nella riunione del 30.07.2018.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, preliminarmente, si rileva come la normativa in materia, sancita dall'art. 96 NOIF, non prescrive alcun obbligo, in capo alla Società richiedente il premio di preparazione, di dimostrare di aver provato ad ottenerlo preliminarmente in via stragiudiziale.

Pertanto, la GSD Giovanile Lungavilla era pienamente legittimata ad adire la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione in questione.

Tanto premesso, parimenti infondata risulta essere la domanda subordinata di riduzione dell'importo del premio svolta dalla stessa AC Bressana 1918 ASD.

Infatti, come più volte affermato da questo Tribunale, ai fini del Premio di Preparazione, nel calcolo del triennio non può computarsi anche il tesseramento con vincolo annuale ad opera della medesima Società, poi tenuta al pagamento del Premio, in quanto risultante la prima titolare del tesseramento pluriennale del calciatore, non potendosi infatti ammettere ed immaginarsi la corresponsione ed il pagamento di un premio in favore di sé medesimi.

Il tesseramento del calciatore Moroni ad opera della stessa ricorrente per la stagione 2016-2017, con vincolo annuale, dunque non rileva ai fini del riconoscimento e del calcolo del premio di preparazione ex art. 96 NOIF; correttamente pertanto, sulla base dello storico del calciatore, la Commissione ha individuato nella GSD Giovanile Lungavilla, l'unica Società titolare del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni prima del tesseramento pluriennale da parte della AC Bressana 1918 ASD.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Bressana 1918 ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BACHER MICHAEL, PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.

Con atto 11 maggio 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 7 maggio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Michael Bacher, del complessivo importo di euro 3.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce che, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 delle NOIF.

Il calciatore Bacher, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l'incompetenza della Commissione Accordi Economici e di questo Tribunale, a giudicare su questioni disciplinari del tutto inconferenti con il thema decidendum.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame, con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà del reclamo.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 24/07/2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengono a profili disciplinari, e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori.

Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale.

La SSD Viareggio 2014 a rl non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue argomentazioni, nulla dimostrando, neanche in ordine ad eventuali contestazioni rivolte al calciatore per il suo presunto scarso rendimento.

Preso atto della reiterazione da parte della SSD Viareggio 2014 a rl di precedenti simili reclami fondati sulle medesime ragioni, e rigettati con le medesime motivazioni, è palese la natura esclusivamente strumentalmente e dilatoria del presente reclamo, con la conseguente condanna della Società alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore, ai sensi dell'art. 33 comma 14 nonché dell'art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà della lite.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna la Società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore resistente, quantificate in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, la somma di € 200,00 (Euro duecento/00), a titolo di lite temeraria in favore del calciatore Bacher Michael, ponendole a carico della Società SSD Viareggio 2014 ARL.

Ordina addebitarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VITIELLO DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.

Con atto 11 maggio 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 7 maggio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Domenico Vitiello, del complessivo importo di euro 600,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce che negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 delle NOIF.

Il calciatore Vitiello, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l'incompetenza della Commissione Accordi Economici e di questo Tribunale, a giudicare su questioni disciplinari del tutto inconferenti con il thema decidendum.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, per la temerarietà del reclamo.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 24/07/2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengono a profili disciplinari, e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori.

Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale.

La SSD Viareggio 2014 a rl non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue argomentazioni, nulla dimostrando neanche in ordine ad eventuali contestazioni rivolte al calciatore per il suo presunto scarso rendimento.

Preso atto della reiterazione da parte della SSD Viareggio 2014 a rl di precedenti simili reclami fondati sulle medesime ragioni e rigettati con le medesime motivazioni, è palese la natura esclusivamente strumentalmente e dilatoria del presente reclamo con la conseguente condanna della Società alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell'art. 33 comma 14 nonché dell'art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà della lite.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna la Società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore resistente, quantificate in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, la somma di € 150,00 (Euro centocinquanta/00), a titolo di lite temeraria in favore del calciatore Vitiello Domenico, ponendole a carico della Società SSD Viareggio 2014 ARL.

Ordina addebitarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE FILIPPI MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 271/CAE-LND del 7.5.2018.

Con atto 11 maggio 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 7 maggio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Matteo De Filippi, del complessivo importo di euro 2.250,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce che negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico il calciatore avrebbe accusato spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrato una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza di impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo, oltre che ad una regola generale di ordinaria

diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 delle NOIF.

Il calciatore De Filippi, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l'incompetenza della Commissione Accordi Economici e di questo Tribunale, a giudicare su questioni disciplinari del tutto inconferenti con il thema decidendum.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, per la temerarietà del reclamo.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 24/07/2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengono a profili disciplinari, e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori. Infatti, le questioni di carattere disciplinare esulano dalla competenza di questo Tribunale.

La SSD Viareggio 2014 a rl non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue argomentazioni nulla dimostrando neanche in ordine ad eventuali contestazioni rivolte al calciatore per il suo presunto scarso rendimento.

Preso atto della reiterazione da parte della SSD Viareggio 2014 a rl di precedenti simili reclami fondati sulle medesime ragioni e rigettati con le medesime motivazioni, è palese la natura esclusivamente strumentalmente e dilatoria del presente reclamo con la conseguente condanna della Società alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell'art. 33 comma 14 nonché dell'art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà della lite.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna la Società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore resistente, quantificate in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, la somma di € 200,00 (Euro duecento/00), a titolo di lite temeraria in favore del calciatore De Filippi Matteo, ponendole a carico della Società SSD Viareggio 2014 ARL.

Ordina addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Salvatore Priola, Avv. Marina Vajana **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD AVVERSO IL CU N. 28/TFN-SVE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA TRA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Con atto 22 giugno 2018, la ASD Sovodnje SSD ha adito questo Tribunale Federale chiedendo la revocazione della decisione del 17.4.2018 resa da questo Organo di giustizia, con la quale è stato

rigettato il reclamo da essa proposto avverso la decisione della Commissione Premi che in data 25 gennaio 2018, aveva accolto il ricorso presentato dalla ASD Pro Gorizia e condannato la odierna reclamante al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, in riferimento al tesseramento del calciatore Lutman Elia, nato il 16.1.99.

La ASD Sovodnje SSD aveva impugnato la decisione della Commissione Premi, in quanto nella stagione sportiva immediatamente precedente al tesseramento pluriennale del calciatore Lutman in suo favore (2015/2016), lo stesso non risultava titolare di alcun tesseramento federale.

Lamenta, la ricorrente Società, che nella decisione, oggi impugnata, questo Tribunale avrebbe invece erroneamente ritenuto il calciatore Lutman tesserato per la ASD Pro Gorizia, anche per la stagione sportiva 2015/2016.

La ASD Pro Gorizia, ritualmente e tempestivamente notiziata del presente ricorso, nulla ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 24 luglio 2018.

Il ricorso merita accoglimento.

In via preliminare, trattandosi di pronuncia definitiva e pronunciata su un evidente errore di fatto risultante dagli atti di causa, il presente ricorso deve ritenersi ammissibile.

Nel merito, rileva questo Tribunale che la ritenuta sussistenza della continuità del tesseramento in capo al calciatore Lutman, presupposto per il riconoscimento del premio, è frutto di un evidente errore di fatto.

Agli atti del reclamo emergeva, infatti, che nella stagione sportiva 2015/2016, antecedente a quella in cui la ASD Sovodnje SSD ha tesserato il calciatore con vincolo pluriennale, quest'ultimo non era tesserato per alcuna società.

Ne deriva che difettano i presupposti di cui all'art. 96 NOIF per accogliere la richiesta della ASD Pro Gorizia, con il conseguente annullamento della delibera della Commissione Premi originariamente impugnata dalla ASD Sovodnje SSD con reclamo ritualmente introdotto.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, revoca la delibera di questo Tribunale del 17-20.4.2018 oggetto di ricorso e annulla la decisione della Commissione Premi del 25.1.2018 relativa al ricorso proposto dalla ASD Pro Gorizia nei confronti della ASD Sovodnje SSD in riferimento al calciatore Lutman Elia.

Dispone restituirsi la tassa del precedente reclamo.

Nulla in ordine alla tassa del presente ricorso.

IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra.

8) RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ SSD AVIS PLEIADE POLICORO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CALDEROLLI FERNANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 283/CAE-LND del 17.5.2018.

Con ricorso del 5 marzo 2018 l'atleta tesserato Fernando Calderolli adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la SSD Avis Pleiade Policoro Srl al pagamento della somma di € 5.600,00 quale residuo del compenso globale annuo di € 16.000,00 pattuito per la stagione 2016/2017 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente controdeduceva, e, sulla scorta della documentazione prodotta relativa agli importi corrisposti, riconosceva di essere comunque debitrice dell'importo di € 4.950,00.

A fronte di ciò la difesa del calciatore, in data 26.4.2018, riformulava la domanda, chiedendo la condanna della Società, nei limiti dell'importo di € 4.950,00, e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 166 CAE 2017/2018 del 17.05.2018, condannava la Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl al pagamento della somma di € 4.950,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla SSD Avis Pleiade Policoro Srl in data 17 maggio 2018, è stata da questa impugnata con atto del 23 maggio 2018, deducendo che, quanto contrattualmente previsto a favore del calciatore, è stato integralmente saldato, in virtù delle rimesse comprovate dalla documentazione prodotta a supporto del reclamo. Ciò ancor più in considerazione del fatto che, prevedendo l'accordo un importo superiore alla soglia di € 10.000,00, il compenso ha subito – a dire della reclamante- una ritenuta del 23%, più addizionali, per una somma pari ad € 3.876,80 che, in aggiunta all'importo di € 1.000,00 di cui alla liberatoria del 9.9.2016 prodotta con memoria integrativa del 2.5.2018, andava ad estinguere il debito residuo.

Il calciatore Calderolli ha controdedotto, eccependo, in primis, l'inammissibilità e/o l'irricevibilità del gravame per asserita violazione dell'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della LND. Si sostiene, infatti, che la costituzione innanzi alla CAE da parte della Società resistente sarebbe avvenuta tardivamente, fuori dal termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del ricorso previsto dall' art. 25 bis, con inevitabile ripercussione anche in ordine alla ammissibilità del gravame. Nel merito la difesa dell'atleta ha contestato la fondatezza delle avverse eccezioni, rilevando che, in primo grado, il sodalizio ha riconosciuto l'efficacia dell'accordo, ed ha ammesso di essere debitore dell'importo di € 4.950,00. Contestata, infine, la tardività di produzione della liberatoria datata 9.9.2016 per l'importo di € 1.000,00, mai prima d'ora depositata, il calciatore ha altresì rilevato che, in ordine al presunto versamento della ritenuta del 23%, non vi è traccia dello stesso né prova della sua quantificazione.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 24.07.2018.

Preliminarmente si rileva che la difesa del calciatore ha accettato in primo grado il contraddittorio con la Società, nonostante la tardiva costituzione della stessa, al punto da modificare la propria domanda proprio in ragione di quanto dedotto dalla controparte. Con la dichiarazione del 26.4.2018 il Calderolli ha infatti precisato che *“il ricorrente, preso atto della memoria difensiva depositata da controparte e corredata da apposita documentazione, dichiara di ridurre la domanda formulata con ricorso introduttivo e, in conseguenza, di essere creditore del minor importo pari ad € 4.950,00”*.

Di ciò ne ha dato puntuale e corretto riscontro la CAE nella motivazione della decisione oggi impugnata, ragione per la quale l'eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità del gravame, proposto in via preliminare dalla difesa del calciatore per asserita violazione, in primo grado, dell'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della LND, non può trovare accoglimento.

Ciò premesso, v'è comunque rilevata l'inammissibile produzione, in primo grado, della liberatoria datata 9.9.2016 che la Società ha ritenuto di depositare un mese dopo la costituzione in giudizio, con una irrituale memoria integrativa, per di più senza indicare le ragioni per le quali il documento, risalente all'anno 2016, non fosse stato prodotto, unitamente a tutta la documentazione fornita a corredo della memoria di costituzione in giudizio. Ne consegue che tale documento, ancorché riprodotto in questa sede, non può essere in alcun modo considerato. Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell'importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass. Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omissso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Rilevato, altresì, che l'asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, la decisione della Commissione Accordi Economici risulta, quindi, immune da vizi e v'è, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ PARMA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SSD PRO SESTO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 680 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARCHESE SIMONE GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Con ricorso n. 680 del 31.01.2018 la Società SSD Pro Sesto Srl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società Parma Calcio 1913 Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Marchese Simone Gabriele.

Con delibera in C.U. 9/E del 26.04.2018 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società Parma Calcio 1913 Srl al pagamento della somma di € 19.656,00, di cui € 13.104,00 in favore della Società SSD Pro Sesto Srl a titolo di

premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 6.552,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 23.05.2018, la Società Parma Calcio 1913 Srl ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo di non essere tenuta al pagamento, per avere essa tesserato il calciatore Marchese in regime di trasferimento temporaneo in data 21.09.2017 dalla Società USD Olginatese, effettiva titolare del vincolo annuale.

La SSD Pro Sesto Srl non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 24 luglio 2018, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il calciatore Marchese è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2017/2018, con decorrenza dal 30.08.2017, per la Società USD Olginatese, e solo successivamente trasferito (temporaneamente), dal 21.09.2017, alla Società Parma Calcio 1913 Srl.

La fattispecie rientra, quindi, nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 96 NOIF il quale prevede che *“qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società”*.

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata, ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l'obbligo del pagamento del premio di preparazione, da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Il legislatore federale ha in tal modo esteso l'obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta.

In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione, anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo, considerato altresì l'utilizzo del calciatore, che ne ha comunque fatto la Società che lo ha tesserato temporaneamente.

La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, condannando la Società Parma Calcio 1913 al pagamento del premio di preparazione per avere la stessa tesserato il calciatore, anche se a titolo temporaneo, dopo che la detta Società cedente, nel corso della medesima stagione sportiva, lo aveva per la prima volta tesserato con vincolo pluriennale.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Parma Calcio 1913 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

10) RECLAMO N° 186 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COMPARATO GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Con reclamo del 21 maggio 2018 la Società ASD Rotunda Maris ha adito questo Tribunale impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 9/E del 26 aprile 2018, comunicata mediante lettera raccomandata A.R. in data 14 maggio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD Virtus Re Leone Calcio il premio di preparazione, relativo al calciatore Giuseppe Comparato riferito alla s.s. 2014/2015, nella misura di € 928,20 oltre alla penale a favore della FIGC di € 232,05.

Sosteneva la reclamante di aver tesserato il calciatore Comparato in data 26 agosto 2017 e di averlo successivamente trasferito, in data 1° dicembre 2017, alla FC Francavilla Calcio; tale ultimo trasferimento avvenuto nel corso della medesima s.s. 2017/2018 escluderebbe dunque il diritto al premio da parte della resistente in quanto non si sarebbe perfezionata la condizione di cui all'art. 96 NOIF ossia il permanere del "vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva".

La ASD Rotunda Maris chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

La ASD Virtus Re Leone Calcio non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 24/7/2018.

Il reclamo risulta infondato e deve pertanto essere rigettato. La condizione di cui all'art. 96 NOIF, ossia il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva, si riferisce al tesseramento dell'atleta da parte della Società richiedente il premio, e non già al tesseramento da parte di quella tenuta a corrisponderlo; il premio è infatti dovuto per il periodo di preparazione impartito dalla Società dilettantistica richiedente il premio, periodo che deve sussistere per almeno un'intera stagione sportiva. Nel caso in esame il tesseramento del Comparato, nelle fila della ASD Virtus Re Leone Calcio, si è protratto per più di una stagione sportiva (ininterrottamente dalla stagione 2012/2013 a quella 2015/2016); verificata dunque, come sussistente, la suddetta condizione il diritto al premio da parte della resistente, si è perfezionato al momento del primo tesseramento pluriennale del giovane calciatore da parte della ASD Rotunda Maris. Il successivo trasferimento nel corso della medesima stagione sportiva non esclude poi la debenza del premio, ma impone se del caso il pagamento di una integrazione da parte della seconda Società FC Francavilla Calcio (tenuto conto ovviamente di quanto già corrisposto dalla odierna reclamante).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

11) RECLAMO N° 187 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 670 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FRANCOMANO PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.

Con reclamo del 21 maggio 2018 la Società ASD Rotunda Maris ha adito questo Tribunale impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 9/E del 26 aprile 2018, comunicata mediante lettera Raccomandata A.R. in data 14 maggio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD Virtus Re Leone Calcio il premio di preparazione relativo al calciatore Pasquale Francomano riferito alla s.s. 2015/2016, nella misura di € 2.160,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 540,00.

Sosteneva la reclamante di aver tesserato il calciatore Francomano in data 26 agosto 2017, e di averlo successivamente svincolato in data 15 dicembre 2017; tale svincolo, avvenuto nel corso della medesima s.s. 2017/2018, escluderebbe dunque il diritto al premio da parte della resistente, in quanto non si sarebbe perfezionata la condizione di cui all'art. 96 NOIF ossia il permanere del "vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva".

La ASD Rotunda Maris chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

La ASD Virtus Re Leone Calcio non presentava proprie controdeduzioni, ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 24/7/2018.

Il reclamo risulta infondato e deve pertanto respingersi. La condizione di cui all'art. 96 NOIF, ossia il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva, si riferisce al tesseramento dell'atleta da parte della Società richiedente il premio, e non già al tesseramento da parte di quella tenuta a corrisponderlo; il premio è infatti dovuto per il periodo di preparazione impartito dalla Società dilettantistica richiedente il premio, periodo che deve sussistere per almeno un'intera stagione sportiva. Nel caso in esame il tesseramento del Francomano nelle fila della ASD Virtus Re Leone Calcio si è protratto per più di una stagione sportiva (ininterrottamente dalla stagione 2012/2013 a quella 2016/2017); verificata dunque come sussistente la suddetta condizione, il diritto al premio da parte della resistente si è perfezionato al momento del primo tesseramento pluriennale del giovane calciatore da parte della ASD ROTUNDA MARIS. Il successivo svincolo del calciatore, nel corso della medesima stagione sportiva, non rileva e non esclude certo la debenza del premio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 5 novembre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina